



Febbraio 2002, Anno 2, n. 1

Sommario **NORMATIVE**

Obbligo di numerazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

La legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha introdotto importanti modifiche ad alcune norme tributarie relative alle scritture contabili, ed ha soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, del registro degli inventari e di quelli relativi alle imposte dirette e all'IVA.

La successiva circolare del 22 ottobre 2001 n. 92 ha precisato che dovevano continuare ad essere bollati i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 del Codice Civile e tutti gli altri libri e registri istituiti da norme speciali con l'obbligo della bollatura.

Tuttavia, aggiunge la stessa circolare n. 92, la competenza per la bollatura di libri e registri stabiliti da leggi speciali, è di competenza dell'Ufficio del registro delle imprese o dei notai e non più degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto i registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché i formulari, istituiti da una legge speciale (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Decreto Ronchi) che disciplina la gestione dei rifiuti, sono esclusi dalle innovazioni introdotte dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383.

Si conclude che i registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari devono essere sempre numerati e vidimati secondo l'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; gli Uffici del Registro sono sempre tenuti ad effettuare tali operazioni, oppure ci si può rivolgere all'Ufficio del Registro delle Imprese o ad un notaio.